

INDICE

	pag.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	1
Articolo 1 - Natura del Piano	1
Articolo 2 - Obiettivi, finalità e contenuti del Piano	1
Articolo 3 - Elaborati del Piano	2
Articolo 4 - Classificazione dei territori per condizioni di pericolosità e classi di rischio	2
Articolo 5 - Efficacia ed effetti del progetto di Piano adottato	3
Articolo 6 - Efficacia ed effetti del piano stralcio adottato e approvato	3
Articolo 7 - Durata e modalità di revisione del Piano	5
Articolo 8 - Programmazione di Protezione Civile	5
Articolo 9 - Fascia di tutela idraulica	6
TITOLO II AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA	8
Articolo 10 - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica	8
Articolo 11 - Studio di compatibilità idraulica	10
Articolo 12 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità elevata – P3	11
Articolo 13 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità media – P2	12
Articolo 14 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1	13
Articolo 15 - Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti	13
TITOLO III MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO	15
Articolo 16 - Programmi di intervento	15

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Natura del Piano

1. Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Lemene, nel seguito "Piano", è redatto, adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dell'art. 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 così come convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, degli articoli 1 e 1 - bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 così come convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365 e del D.P.C.M. 29 settembre 1998 ed ha valore di piano stralcio del piano di bacino del Fiume Lemene interessante il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto, nel seguito "Regioni".
2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico ed idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Lemene.

Articolo 2 - Obiettivi, finalità e contenuti del Piano

1. Il Piano persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico, attraverso il ripristino degli equilibri idraulici, geologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni.
2. Il Piano persegue finalità prioritarie di protezione di abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di pregio paesaggistico e ambientale interessati da fenomeni di pericolosità, nonché di riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio. A tale scopo le presenti Norme:
 - a) regolamentano gli usi del suolo nelle aree potenzialmente interessate da fenomeni di dissesto geologico o soggette ad inondazione, oggetto di delimitazione del Piano;
 - b) definiscono indirizzi alla programmazione degli interventi con finalità di difesa idraulica e geologica.
3. Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Piano l'Autorità di Bacino può emanare direttive che:
 - a) individuano criteri e indirizzi per la programmazione degli interventi di manutenzione sulle opere, sugli alvei e sui versanti e di realizzazione di nuove opere;
 - b) individuano criteri e indirizzi da rispettare per la progettazione e l'attuazione degli interventi di difesa;
 - c) definiscono i franchi da assumere per i rilevati arginali e per le opere di contenimento nonché quelli per le opere di attraversamento;

- d) definiscono le modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque meteoriche dalle aree urbanizzate e da urbanizzare nel reticolo idrografico;
4. Il Piano contiene:
- a) l'individuazione e perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica;
 - b) la perimetrazione delle aree a rischio idraulico;
 - c) le opportune indicazioni relative a tipologia e programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di pericolosità;
 - d) le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree di pericolosità idraulica.

Articolo 3 - Elaborati del Piano

1. Il presente Piano é costituito dai seguenti elaborati:
- a) relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze del bacino e le metodologie utilizzate ed illustra le analisi effettuate;
 - b) quadro riepilogativo degli interventi strutturali di difesa riportante i relativi costi determinati in via parametrica;
 - c) cartografia che individua, con diversa gradazione di intensità, le condizioni di pericolosità idraulica o geologica nonché le aree a rischio secondo la definizione data dal D.P.C.M. 29 settembre 1998;
 - d) normativa di attuazione che regola l'uso del territorio e fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione urbanistica di livello comunale e provinciale.

Articolo 4 - Classificazione dei territori per condizioni di pericolosità e classi di rischio

1. Il presente Piano, sulla base delle conoscenze acquisite, classifica i territori in funzione delle condizioni di pericolosità idraulica e delle classi del conseguente rischio, valutato sulla base della vulnerabilità del territorio.
2. Ai fini dell'individuazione delle misure di salvaguardia il Piano classifica le aree pericolose secondo le seguenti condizioni di pericolosità idraulica:
- a) P1 – moderata;
 - b) P2 – media;
 - c) P3 – elevata;
3. Ai fini dell'individuazione delle priorità di attuazione degli interventi il Piano classifica le aree a rischio secondo le classi di rischio idraulico di cui al D.P.C.M. 29 settembre 1998:
- a) R1 – moderato;
 - b) R2 – medio;
 - c) R3 – elevato.

Articolo 5 - Efficacia ed effetti del progetto di Piano adottato

1. Le norme di attuazione e le prescrizioni di Piano previste per le aree di pericolosità idraulica elevata nonché per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti, sono immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione della delibera di adozione del progetto di Piano e restano in salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 183/1989, sino all'adozione del piano stesso e comunque non oltre tre anni.
2. Immediatamente dopo l'adozione del progetto di piano, l'Autorità di bacino comunica alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Regione del Veneto, alle Province ed a tutti i Comuni interessati per territorio copia, anche solo su supporto informatico:
 - a) della delibera di adozione del progetto di piano;
 - b) della cartografia e della documentazione tecnica di perimetrazione delle aree a rischio e delle aree di pericolosità idraulica di rispettivo interesse;
 - c) delle norme di attuazione e prescrizioni di piano.
3. Copie integrali del progetto di piano adottato sono depositate presso la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto e le Province interessate. Tale deposito è menzionato nelle comunicazioni di cui al precedente comma.
4. Entro cinque giorni dalla ricevuta comunicazione i Comuni provvedono a pubblicare nell'albo pretorio, per la durata di trenta giorni, copia della delibera di adozione, della cartografia e della documentazione tecnica di perimetrazione, delle norme di attuazione e delle prescrizioni di piano.
5. A decorrere dalla data della ricevuta comunicazione le amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni ed autorizzazioni in contrasto con il contenuto delle norme di attuazione e delle prescrizioni di piano adottate con il progetto di Piano.
6. Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi per i quali siano stati rilasciati, prima della comunicazione dell'adozione del progetto di piano di cui al precedente comma 2, tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed equivalenti previsti dalle norme vigenti. Il Comune interessato comunica alla Regione Friuli Venezia Giulia ovvero del Veneto la realizzazione degli interventi di cui al presente comma. La Regione valuta l'eventuale inserimento di adeguate opere di mitigazione o eliminazione dei rischi e dei pericoli.
7. Le limitazioni ed i vincoli posti dal Piano e dalle sue prescrizioni a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse pubblico generale di tutela da situazioni di rischio e pericolo idrogeologico, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.

Articolo 6 - Efficacia ed effetti del piano stralcio adottato e approvato

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 1-bis del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279 così come modificato dalla L. 11 dicembre 2000, n. 365 le determinazioni assunte in sede di

Comitato Istituzionale, a seguito di esame nella Conferenze Programmatiche, costituiscono automatica variante agli strumenti urbanistici

2. Al Piano adottato e approvato si applicano in quanto compatibili le disposizioni del precedente articolo 4, comprese quelle sulla comunicazione alle amministrazioni pubbliche interessate.
3. Tutte le previsioni e le prescrizioni del Piano adottato e del Piano approvato sono immediatamente vincolanti per i soggetti pubblici e privati.
4. I Piani ed i Programmi nazionali, regionali e degli enti locali che prevedono attività o interventi di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale devono essere coordinati con il presente Piano. Pertanto, le autorità competenti provvedono ad adeguare gli atti di programmazione e pianificazione alle prescrizioni del presente piano, secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183.
5. Conformemente a quanto previsto nel comma 1, i Comuni interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni del Piano in applicazione dell'articolo 17, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Comunque, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, per le aree interessate devono essere riportate le delimitazioni conseguenti alle situazioni di pericolosità accertate ed individuate dal presente Piano nonché le relative disposizioni normative.
6. Adeguando i propri strumenti urbanistici al presente piano stralcio, ovvero in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti, i Comuni possono promuovere o svolgere studi ed analisi di dettaglio almeno a scala maggiore di quella del piano allo scopo di approfondire le valutazioni di rischio e di pericolo poste alla base delle perimetrazioni operate dal presente Piano. Tali valutazioni, previo parere della competente autorità idraulica, sono trasmesse all'Autorità di bacino del fiume Lemene. Il Segretario dell'Autorità, su conforme parere del Comitato Tecnico, approva le nuove perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo ovvero a modificare le classi di rischio o di pericolo delle perimetrazioni esistenti e le sottopone alla verifica del Comitato Istituzionale. In attesa della ratifica del Comitato Istituzionale l'approvazione del Comitato Istituzionale ha effetto di variante del Piano.
7. Il Piano è altresì aggiornato a seguito della realizzazione, da parte delle Regioni o di altri soggetti pubblici o privati, degli interventi previsti dal Piano stesso, ovvero di altri interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli esistenti alla data di adozione del presente Piano. Una volta realizzati tali interventi, previo parere positivo dell'autorità idraulica competente sulla effettiva eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli, le Regioni inoltrano all'Autorità di bacino del fiume Lemene una comunicazione sulle nuove condizioni di rischio o di pericolo. Analoga comunicazione è inviata ai Comuni e alle Province territorialmente interessati per l'espressione del proprio parere entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale si intende reso positivamente. Quindi il Segretario dell'Autorità, su conforme parere del Comitato Tecnico, approva le nuove condizioni di rischio o di pericolo e provvede a modificare la perimetrazione delle aree di rischio o di pericolo perimetrata dal Piano ovvero a

modificare le classi di rischio o di pericolo delle perimetrazioni esistenti. L'approvazione del Segretario ha effetto di variante del Piano.

8. Avvisi delle modifiche di cui ai precedenti commi 8 e 9 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale delle Regioni ed inviati ai Comuni e Province territorialmente interessati per l'affissione all'albo pretorio.
9. Contestualmente all'esecuzione degli interventi di mitigazione o eliminazione dei rischi o dei pericoli di cui al precedente comma, ed esclusivamente nell'ambito del relativo cantiere, è consentito realizzare le sole opere di urbanizzazione primaria connesse alla destinazione funzionale delle aree che sia ammissibile ai sensi delle presenti norme dopo la riduzione del rischio e sia espressamente prevista da strumenti urbanistici adottati o approvati prima dell'adozione del progetto di piano stralcio.
10. L'osservanza delle presenti norme di attuazione e prescrizioni è assicurata dalle autorità delle Regioni competenti per la vigilanza nei settori di intervento del Piano.

Articolo 7 - Durata e modalità di revisione del Piano

1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno durata illimitata. Alla verifica delle stesse si provvede almeno ogni cinque anni avuto riguardo allo stato di realizzazione delle opere programmate, nonché alle mutate condizioni morfologiche, idrologiche, ecologiche e territoriali delle aree interessate. La revisione terrà conto, altresì, delle nuove conoscenze acquisite a seguito dell'espletamento di ulteriori studi ed indagini.
2. A tal fine, le Strutture tecniche delle Regioni, degli Enti locali e degli altri Enti interessati sono tenute a comunicare all'Autorità di Bacino l'instaurarsi di diverse o nuove condizioni delle aree interessate che si siano verificate nel territorio di rispettiva competenza.
3. In ogni caso, indipendentemente dalla scadenza indicata al punto 1, l'Autorità di Bacino si riserva di procedere a revisioni anche parziali del piano, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti, con riferimento alle singole aree o porzioni di bacino nelle quali siano variate le originarie condizioni.
4. Non costituiscono varianti le deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Lemene recanti correzioni di errori materiali degli elaborati del piano stralcio.

Articolo 8 - Programmazione di Protezione Civile

1. Le azioni di protezione nelle aree classificate a rischio si esplicano attraverso l'applicazione delle norme per le aree classificate pericolose, la realizzazione degli interventi previsti dal presente Piano e l'attuazione delle attività di protezione civile.

2. I Programmi provinciali di Previsione e Prevenzione, redatti ai sensi della vigente normativa in materia di protezione civile, tengono conto delle potenziali situazioni di rischio evidenziate dal presente Piano.
3. Gli Enti locali, nella stesura dei propri Piani di Emergenza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione civile, prevedono il concorso al Sistema regionale di Protezione Civile, di cui alla Legge Regionale 11/2001, per gli scenari desumibili dalla perimetrazione di aree a rischio individuate dal presente Piano.
4. Le Province, nell'ambito delle proprie competenze, curano i rapporti con i Comuni interessati dal Piano per l'organizzazione e la dotazione di strutture comunali di Protezione Civile –anche ai sensi dell'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 - nonché per la stesura dei Piani comunali ed intercomunali di Protezione Civile, secondo quanto disposto dall'art. 108 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
5. Ai sensi del comma 4° art. 1 della L. 267/98, i Comuni interessati dal presente Piano predispongono, sulla base delle linee guida predisposte dalle Regioni e eventualmente d'intesa tra loro, il Piano urgente di emergenza per il rischio idraulico; tale piano urgente deve essere aggiornato al variare delle condizioni di rischio.
6. Nel predisporre il Piano urgente di emergenza si deve provvedere a una ricognizione delle strutture e degli insediamenti a rischio in quanto ricadenti entro aree perimetrate e, in relazione alle caratteristiche di vulnerabilità degli stessi, provvedere a predisporre specifiche procedure di protezione civile finalizzate a ridurre l'esposizione della popolazione e dei beni al pericolo ovvero propone l'inserimento della struttura o dell'insediamento tra quelle oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge n.180/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Tale attività deve porre particolare attenzione a:
 - a) edifici civili con rilevante presenza anche discontinua di persone quali ospedali, scuole ed equivalenti;
 - b) rilevanti infrastrutture di comunicazione quali autostrade, ferrovie, strade di grande comunicazione, ecc.;
 - c) impianti a rischio di incidente rilevante;
 - d) impianti di approvvigionamento idrico – potabile;
 - e) impianti di trattamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti;
 - f) opere di attraversamento dei corsi d'acqua.

Articolo 9 - Fascia di tutela idraulica

1. È istituita al di fuori dei centri edificati e delle frazioni edificate una fascia di tutela idraulica larga 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune; per i corpi idrici arginati la fascia è applicata dall'unghia arginale a campagna
2. In particolare tale fascia di rispetto è finalizzata a:
 - a) conservare l'ambiente;
 - b) mantenere per quanto possibile la vegetazione spontanea con particolare riguardo a quella che svolge un ruolo di consolidamento dei terreni;
 - c) migliorare la sicurezza idraulica;

- d) costituire aree di libero accesso per il migliore svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile.
- 3. Nelle fasce di tutela idraulica dei corsi d'acqua non arginati i tagli di vegetazione riparia naturale e tutti i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati:
 - a) alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d'acqua;
 - b) alla eliminazione o la riduzione dei rischi idraulici;
 - c) alla tutela urgente della pubblica incolumità.
- 4. In via transitoria le norme di cui al presente articolo si applicano ai corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.
- 5. Restano ferme le disposizioni compatibili di cui al Regio Decreto n.368/1904 e al Capo VII del Regio Decreto 25.7.1904, n. 523.

TITOLO II AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA

Articolo 10 - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica

1. La realizzazione di tutti i nuovi interventi, opere ed attività ammissibili nelle aree di pericolosità idraulica elevata è subordinata alla presentazione dello studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 11, fatte salve le fattispecie in cui sia espressamente escluso dai seguenti articoli.
2. Gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idraulica, oggetto di delimitazione del Piano, sono definiti negli strumenti urbanistici comunali sulla base delle indicazioni del Piano, in maniera graduata in relazione con il grado di pericolosità individuato e tenuto conto delle indicazioni degli articoli seguenti. In tali aree sono ammissibili esclusivamente gli interventi indicati nelle norme del presente Titolo II, nel rispetto delle condizioni assunte nello studio di compatibilità idraulica, ove richiesto, ed anche nel rispetto di quanto stabilito in generale nell'articolo 9 per le fasce di tutela idraulica.
3. Al fine di non incrementare in modo apprezzabile le condizioni di pericolosità nelle aree di pericolosità idraulica tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:
 - a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare o non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare sensibilmente il normale deflusso delle acque;
 - b) non aumentare significativamente le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
 - c) non ridurre significativamente i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione;
 - d) non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità.
4. Tutti gli interventi elencati nel presente Titolo II adottano per quanto possibile le tecniche a basso impatto ambientale e sono rivolti a non diminuire la residua naturalità degli alvei e tutelarne la biodiversità ed inoltre a non pregiudicare la definitiva sistemazione idraulica né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti prevalgono quelli connessi alla sicurezza idraulica.
5. Al fine di consentire la conoscenza dell'evoluzione dell'assetto del bacino, l'avvenuta approvazione di tutti gli interventi interessanti la rete idrica e le opere connesse, con esclusione di quelli di manutenzione ordinaria, deve essere comunicata all'Autorità di bacino del fiume Lemene.
6. Nelle aree classificate pericolose, salvo quanto previsto dal successivo comma, è vietato:
 - a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna capaci di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini;

- b) realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino;
 - c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
 - d) posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso delle acque;
 - e) operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree capaci di favorire l'indebolimento degli argini;
7. Gli interventi consentiti dal presente Titolo II per le aree di pericolosità idraulica dovranno essere realizzati minimizzando le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.
8. Le costruzioni realizzate in aree classificate come pericolose successivamente all'approvazione del Piano ovvero gli insediamenti e i beni immobili di privati ricadenti in aree golenali o in pertinenze fluviali e non regolarmente assenti o condonati, non possono beneficiare di contributi finanziari a seguito di eventuali danni patiti connessi a eventi meteorici eccezionali
9. Le autorizzazioni in materia di interventi di bonifica, di regimazione dei corsi d'acqua, di manutenzione idraulica e di attività estrattive dagli alvei verificano in via preventiva ogni riflesso sulle condizioni di pericolosità idraulica e rischio idraulico esistenti in tutte le aree delimitate dal presente piano, in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 37/1994.
10. Gli interventi di cui al precedente comma salvaguardano i caratteri naturali degli alvei, tutelano la biodiversità degli ecosistemi fluviali, assicurano la conservazione dei valori paesaggistici, garantiscono l'efficienza delle opere idrauliche, rimuovono gli ostacoli al libero deflusso delle acque.
11. Il Comitato istituzionale individua i criteri per stabilire i valori limite delle portate da ritenere nelle sezioni critiche della rete idrografica come vincolo per la progettazione degli interventi idraulici e di sistemazione idraulica nelle porzioni di bacino a monte delle sezioni critiche considerate. Le autorità idrauliche competenti verificano che gli interventi idraulici e di sistemazione idraulica consentiti siano progettati e realizzati in modo da confermare o ripristinare i volumi idrici potenzialmente esondanti e siano preferibilmente localizzati all'interno delle aree di pericolosità idraulica elevata.
12. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 5.1.1994, n. 37, nelle sole aree di pericolosità idraulica elevata le nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali per la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree produttive possono essere assentite esclusivamente previa presentazione ed approvazione di programmi di gestione finalizzati anche al miglioramento del regime idraulico, alla ricostituzione degli ambienti fluviali naturali, all'incremento della biodiversità, alla creazione di nuove interconnessioni ecologiche. Inoltre in mancanza di tali programmi le concessioni scadute sulle pertinenze idrauliche demaniali non sono rinnovate. Sono fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 9.

Articolo 11 - Studio di compatibilità idraulica

1. Salvo che non sia diversamente e specificamente stabilito, tutti i progetti proposti per l'approvazione nelle aree di pericolosità idraulica elevata devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata anche tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, lettera i), della legge n. 183/1989.
2. Nelle aree di pericolosità idraulica media lo studio di compatibilità idraulica deve essere prodotto solo nelle fattispecie in cui è espressamente richiesto dalle norme del presente Piano.
3. Nelle aree di pericolosità idraulica elevata e media nessun progetto può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza la preventiva o contestuale approvazione del connesso studio di compatibilità idraulica, ove richiesto.
4. Lo studio non sostituisce le valutazioni di impatto ambientale, gli studi e gli atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa statale e regionale, in quanto applicabili. Lo studio può essere sostituito da altri studi prescritti da specifiche norme di settore a condizione di offrire elementi di valutazione equivalenti e sempre che tale equivalenza sia espressamente dichiarata dall'autorità cui spetta approvare i progetti
5. Lo studio di compatibilità idraulica:
 - a) è firmato da un ingegnere abilitato con comprovata esperienza nel settore dell'idraulica;
 - b) dimostra la coerenza del progetto con le prescrizioni di tutela del piano.
6. Nello studio di compatibilità idraulica:
 - a) è assunta come riferimento la pericolosità idraulica di tutta l'area interessata e di quelle connesse;
 - b) l'ammissibilità dell'intervento è verificata considerando le interferenze tra i dissesti idraulici presenti o potenziali e le destinazioni o le trasformazioni d'uso del suolo collegate alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alla possibile alterazione del regime idraulico;
 - c) sono verificate le variazioni della permeabilità e della risposta idrologica dell'area conseguenti all'intervento;
 - d) sono previste idonee misure compensative, come il reperimento di nuove superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque o la realizzazione di nuovi volumi di invaso.
7. I progettisti degli interventi per i quali non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica garantiscono comunque le condizioni di cui alle lettere c) e d) del precedente comma.

Articolo 12 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità elevata – P3

1. Nelle aree classificate ad pericolosità elevata - P3 può essere esclusivamente consentita la realizzazione di:
 - a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o comunque volte a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
 - b) azioni di riequilibrio e ricostruzione degli ambienti fluviali naturali allo scopo di ridurre il pericolo idraulico e di valorizzare la fascia di tutela idraulica;
 - c) opere urgenti e opere di monitoraggio eseguite dagli organi di protezione civile o dalle autorità idrauliche competenti per la salvaguardia di persone e beni in relazione a situazioni di eventi eccezionali;
 - d) nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che, in relazione alle condizioni di pericolosità evidenziate, siano finalizzati alla salvaguardia delle persone o delle cose;
 - e) ampliamento o realizzazione ex novo di opere o infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;
 - f) sottoservizi a rete, ed opere connesse, interrati lungo tracciati stradali esistenti;
 - g) manufatti, strutture di servizio mobili, strutture o insediamenti anche provvisori, non destinati al pernottamento di persone, posti alla quota piano di campagna ed attrezzature per il tempo libero, la fruizione dell'ambiente naturale, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto all'interno di zone di verde urbano attrezzato, di parchi urbani e di altre aree individuati dai piani regolatori generali a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque e che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile;
 - h) interventi, anche di demolizione e ricostruzione, sugli edifici esistenti, che consentano, per l'area classificata come pericolosa, di mitigare la vulnerabilità o di migliorare la tutela della pubblica incolumità;
 - i) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture;
 - j) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto e qualora prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici;
 - k) sistemazioni e le manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
 - l) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili possibili ai sensi delle norme e delle previsioni urbanistiche vigenti, a condizione che gli stessi non comportino significativo incremento del livello di rischio;

- m) ampliamento di edifici o impianti, pubblici o privati, purché realizzati a quote superiori a quelle raggiunte dalla piena di riferimento;
 - n) altri interventi di modifica della morfologia del territorio, quali ad esempio cave e migliorie fondiari, a condizione che non comportino incremento del livello di rischio.
2. La realizzazione degli interventi di cui alle lettere c), f), i), j), k) e l) è autorizzata in assenza dello studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 11.
 3. Gli interventi di cui alle lettere h), i), e j) non possono prevedere la realizzazione di volumi utilizzabili situati al di sotto del piano campagna.
 4. Nelle aree classificate a pericolosità elevata – P3 oltre a quanto indicato nel comma 3 dell'art. 10 è vietato ubicare strutture mobili e immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle indispensabili per la conduzione dei cantieri.
 5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità elevata – P3 non può essere consentita la realizzazione di:
 - a) nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) nuovi impianti di trattamento delle acque reflue ad esclusione degli impianti di fitodepurazione;
 - c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334;
 - d) nuovi depositi, anche temporanei in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs 17 agosto 1999, n.334.
 6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero necessari per l'applicazione del successivo comma.
 7. I soggetti gestori di impianti, stabilimenti e depositi di cui al comma 4 esistenti predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica della pericolosità idraulica a cui sono soggetti i suddetti impianti, stabilimenti e depositi ed individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari per la messa in sicurezza. Tali interventi sono approvati dalla competente autorità idraulica.
 8. Solo in connessione con gli interventi di cui al comma precedente possono essere eseguiti ampliamenti che si rendono necessari in relazione alla mancanza di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili.

Articolo 13 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità media – P2

1. Nelle aree classificate a pericolosità media - P2 oltre agli interventi consentiti nelle aree classificate ad pericolosità elevata – P3 può essere consentita la realizzazione di:

- a) nuove costruzioni purché all'interno di centri edificati e senza volumi utilizzabili situati al di sotto del piano campagna;
 - b) l'edificazione in zona agricola, con il limite di una sola volta in tutto il fondo esistente alla data di adozione del piano, di quanto ammesso dalla vigente normativa di settore, inoltre, ad eccezione delle porzioni con vincoli di tutela ambientale o paesistica, è consentito il recupero funzionale a fini residenziali di edifici ed annessi rustici divenuti inidonei alla conduzione dei fondi agricoli;
 - c) l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico;
 - d) i cambiamenti di destinazione d'uso di immobili all'interno dei centri edificati;
 - e) la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, purché risultino compatibili con le condizioni di pericolosità.
2. La realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), c) e d) è autorizzata in assenza dello studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 11.
 3. L'attuazione, anche in difformità alle indicazioni contenute nel presente Titolo II, delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici, generali e attuativi, approvati prima dell'adozione del progetto di Piano, è subordinata, in sede di concessione edilizia, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con il grado di pericolosità riscontrato.
 4. Nelle aree classificate a pericolosità media - P2, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, si applicano comunque le prescrizioni ed indicazioni di cui all'articolo 12, commi 4, 5, 6 e 7.

Articolo 14 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1

1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata - P1 spetta agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore prevedere e disciplinare l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in relazione ai gradi di pericolosità individuato e nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano.

Articolo 15 - Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti

1. L'approvazione di un nuovo strumento urbanistico, ovvero di varianti al vigente strumento urbanistico generale è subordinata al parere della competente autorità idraulica individuata dalla Regione. A tal fine in sede di redazione del nuovo strumento urbanistico deve essere redatto uno apposito studio di compatibilità idraulica.
2. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico del bacino, lo studio di compatibilità idraulica dovrà altresì prevedere, per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata

dalle nuove previsioni urbanistiche nonché idonee misure compensative. In particolare non deve essere significativamente variato il grado di permeabilità e le modalità di risposta agli eventi meteorici del suolo, eventualmente individuando superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque e/o realizzando volumi di invaso compensativi.

3. La normativa urbanistica ed edilizia a corredo dei nuovi strumenti urbanistici o delle loro varianti dovrà espressamente prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto dei criteri generali contenuti nelle presenti norme. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere, sulle modalità costruttive degli interventi.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a quegli strumenti urbanistici per i quali, alla data di pubblicazione della delibera di adozione del Progetto di Piano, si sia già concluso l'iter di adozione e pubblicazione e sia intervenuta la deliberazione di controdeduzione alle osservazioni.

TITOLO III MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Articolo 16 - Programmi di intervento

1. I programmi di intervento sono redatti, nei limiti dei finanziamenti disponibili, sulla base degli interventi previsti dal Piano e sulla base delle ulteriori necessità di manutenzione riscontrate, tenendo conto delle finalità di cui al Piano medesimo e del grado di rischio riscontrato.
2. I programmi di cui al comma precedente riguardano, principalmente le seguenti categorie di intervento:
 - manutenzione degli alvei, delle opere di difesa e dei versanti;
 - opere di sistemazione e difesa del suolo;
 - interventi di rinaturazione dei sistemi fluviali e dei versanti;
 - opere di bonifica idraulica e di difesa idraulico - forestale;
 - opere di sistemazione, ripascimento e valorizzazione dei litorali;
 - adeguamento delle opere viarie di attraversamento;
3. I programmi di intervento sono predisposti tenendo conto:
 - del grado di rischio dell'area interessata;
 - del beneficio conseguente all'attuazione dell'intervento;
 - di situazioni di urgenza e indifferibilità dell'opera;
 - delle segnalazioni delle Regioni e degli Enti Locali;
 - della possibilità di ricorrere a capitali privati;
 - del grado di affinamento progettuale dell'intervento.
4. I programmi sono approvati dall'Autorità di Bacino con deliberazione del Comitato Istituzionale, mentre gli interventi sono attuati dai competenti soggetti, pubblici o privati.